

Circolare 6/2008

Sava li 13.06.2008

Oggetto: Nuovi obblighi e sanzioni per la vendita di schede telefoniche ai soli soggetti IVA

Egregio Cliente,

parte un nuovo adempimento per i rivenditori di schede telefoniche, previsto dalla legge finanziaria per il 2008.

Per le cessioni di qualsiasi mezzo tecnico per usufruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, esclusivamente effettuate nei confronti di imprenditori o professionisti dovrà essere rilasciato "un documento" nel quale sia indicato anche la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta.

Inoltre, la medesima indicazione deve essere presente anche sull'eventuale supporto fisico (bustina o cellophane), atto a veicolare il mezzo tecnico (scheda telefonica).

La norma non fornisce indicazioni specifiche circa i soggetti che devono attenersi a tale adempimento, ma l'Agenzia delle Entrate, intervenuta in merito, ha ribadito che tale prescrizione sia riferibile a qualsiasi soggetto che partecipa alla catena distributiva.

In più, al fine di favorire lo smaltimento delle scorte di prodotti non conformi alla norma ha disposto l'obbligo di compilare, entro il 31 maggio 2008, un inventario analitico della merce in giacenza alla data del 31 marzo 2008, non recante la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta.

L'inventario dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- ◆ la quantità dei mezzi tecnici distinti per valore facciale;

- ◆ i dati dell'operatore che ha prodotto o da cui sono stati acquistati tali mezzi tecnici;
- ◆ i dati identificativi, se conosciuti del soggetto che ha assolto l'imposta (IVA).

Pertanto, a partire dal 1° aprile 2008 e fino al 31 agosto 2008, le schede telefoniche vendute, prive delle indicazioni richieste dalla norma, dovranno essere accompagnate da un documento attestante la loro inclusione nell'inventario e gli estremi dell'operatore/soggetto (distributore locale/gestore telefonico/grossista) da cui sono state acquistate.

In pratica, la vendita dei predetti mezzi tecnici, da parte degli esercizi al minuto (come le rivendite di giornali), nei confronti di imprenditori o professionisti, dovrà avvenire:

- ◆ con l'emissione di un documento recante denominazione e partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta (IVA);
- ◆ con la stampigliatura delle predette indicazioni sull'eventuale supporto fisico (bustina o cellophane), atto a veicolare il mezzo tecnico (scheda);
- ◆ con l'indicazione attestante la loro inclusione nell'inventario: *"prodotto privo dei dati di cui all'art. 1 commi 158 e 159 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'inventario al 31 marzo 2008, e successivi aggiornamenti, redatto da....."*

Al fine di aiutarVi in tale nuovo adempimento, abbiamo predisposto i fac – simili di documenti che potrete utilizzare per comunicare ai Vostri clienti, qualificatisi come imprenditori ovvero professionisti, il soggetto che ha assolto l'IVA sulla specifica tipologia di ricariche telefoniche (scheda telefonica, ricarica telematica).

Troverete qui allegati i seguenti moduli:

Modulo 1 inventario: da utilizzare per la redazione dell'inventario al 31 marzo 2008;

Modulo 2: da utilizzare per le schede comprese nell'inventario al 31 marzo 2008 predisposto dal Rivenditore e vendite successivamente a tale data;

Modulo 3: da utilizzare per le schede prive dei dati necessari (sopra indicati) acquistate, nel periodo dal 1° aprile al 31 agosto 2008, dal distributore locale/gestore telefonico/grossista e comprese nell'inventario predisposto dagli stessi.

Modulo 4: da utilizzare a regime, una volta che saranno in uso solo mezzi tecnici integrati dei dati richiesti dalla norma, art. 1 commi 158 e 159 legge 244/2007.

SANZIONI: Il cedente che non adempie agli obblighi è punibile con una sanzione pari al 20% del corrispettivo della cessione (es: scheda valore € 50,00 sanzione € 10,00). L'ammontare della sanzione sale al 40% per chi riporta nominativi falsi nei documenti.

Con i migliori saluti.

Per Studio Format S.a.s.
Dr. Prudeniano Giovanni Antonio

L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica.